SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2026

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE NOTARIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 1995

Norme per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Il Parlamento legifera e detta regole da seguire nei vari settori nei quali si articola la nostra società. La nostra Costituzione ci ricorda che la Repubblica è fondata sul lavoro. Per tale motivo occorre tutelare al massimo i lavoratori, ovunque espletino il loro compito e qualsiasi cosa facciano.

Nel Parlamento molte sono le figure professionali che prestano il loro servizio e contribuiscono, in definitiva, al funzionamento delle istituzioni. Diverse le responsabilità, le situazioni giuridiche, i ruoli. Noi dobbiamo garantire la dignità ed i diritti di ogni lavoratore, anche ai fini previdenziali.

C'è chi è garantito da un contratto collettivo; c'è chi è in situazione non tanto di precarietà all'interno di norme stabilite, ma addirittura al di fuori di ogni pur minima norma che ne garantisca i più normali diritti.

È necessario che, con riferimento ai contratti vigenti, tutti i collaboratori dei Gruppi parlamentari e dei parlamentari siano posti in condizione di offrire il proprio contributo con reciproca soddisfazione.

I consigli di Presidenza della Camera e del Senato hanno emanato disposizioni e delibere che garantiscono gli organici e regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti dei Gruppi, a seconda delle attività che quelli svolgono.

Il presente disegno di legge accoglie la regolamentazione che le Camere si danno in relazione a figure di collaboratori individuati da apposite delibere.

Per i collaboratori che i singoli parlamentari chiamano presso di sè, il disegno di legge stabilisce che si deve stabilire con essi un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, prevedendo, per analogia, il contratto collettivo previsto per gli studi professionali.

I collaboratori dei parlamentari operano in una struttura pubblica, sono destinatari di compiti precisi loro affidati, utilizzano luoghi e attrezzature che non sono del Parlamentare, sono soggetti anche a rischi, sono destinatari di diritti e doveri; da essi, in qualche modo, dipende anche la qualità dei lavori parlamentari.

Questi lavoratori sono, in realtà, lavoratori dipendenti perchè ad essi è chiesta una continuità di lavoro con l'osservanza di orari di lavoro, che seguono il ritmo dei lavori parlamentari.

È dovere morale, oltre che giuridico dare uno status a tali lavoratori, che sono altro dai semplici consulenti, pur se, talvolta, essi vengono così denominati proprio per sfuggire alle leggi che noi stessi abbiamo approvato. A questi soggetti, se non si vuole applicare un contratto a tempo indeterminato, che, per la peculiarità del lavoro appare improprio, occorre applicare un contratto a tempo determinato, rinnovabile, ma che dia, nel periodo in cui il lavoratore è impegnato, ogni garanzia, come è giusto che sia, sia al dipendente che al datore di lavoro. Il contratto obbliga lo stesso lavoratore ad una serie di doveri, come prescrivono le leggi.

Inoltre, in considerazione del fatto che i Gruppi parlamentari o i parlamentari stessi hanno un ufficio stampa retto da un giornalista e si servono della consulenza di giornalisti si prevede, che pur nelle diverse condizioni, agli iscritti all'Ordine dei giornalisti vanno applicati il tariffario ed il contratto dei giornalisti.

Con questo disegno di legge, onorevoli senatori, si regolarizzano i rapporti di lavoro al Senato e alla Camera di un personale che

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

svolge un'attività importante: personale che meriterebbe maggiore attenzione, visto il luogo istituzionale in cui esso presta servizio.

Il disegno di legge porta un contributo alla chiarezza, evita una sorta di libera contrattazione che, nell'attuale contesto, non è dignitosa per nessuno, si avvicina a norme previste in altri Parlamenti e nel Parlamento Europeo, ci libera da rilievi critici, in definitiva tende a moralizzare un settore

che appartiene, in qualche modo, alla politica.

Onorevoli senatori, la sensibilità politica che ci ha mosso ad istituire una Commissione di inchiesta sul fenomeno del caporalato è la migliore garanzia rispetto alla auspicabile ed auspicata approvazione di questo disegno di legge, che va discusso e migliorato, costituendo una proposta aperta e al tempo stesso un'occasione di riflessione al nostro interno.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I Gruppi parlamentari ed i Parlamentari della Repubblica si avvalgono di personale dipendente, individuato ai sensi delle delibere del Consiglio di Presidenza delle rispettive Camere di appartenenza, cui si applicano i contratti e le delibere dei predetti Consigli di Presidenza che non siano in contrasto con la presente legge.

Art. 2.

- 1. I Gruppi parlamentari ed i Parlamentari della Repubblica possono avvalersi inoltre di altri collaboratori con i quali viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche per la durata della legislatura.
- 2. Può essere applicato a tali collaboratori il contratto collettivo previsto per gli studi professionali.

Art. 3.

1. Ai giornalisti degli uffici stampa dei Gruppi e dei Parlamentari si applicano le tariffe ed il contratto dell'ordine professionale cui essi appartengono.

Art. 4.

1. I Gruppi ed i Parlamentari possono avvalersi di consulenti cui si applicano le disposizioni di legge in vigore.